La Corte di giustizia UE ritiene in linea generale compatibile, con il diritto eurounitario, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*) sia nella parte in cui si prevedono, in caso di recesso dei soci, limitazioni o differimenti circa il rimborso delle relative quote di proprietà, sia nella parte in cui si stabilisce la trasformazione in società per azioni di quelle banche che oltrepassano una certa soglia di attivo (8 miliardi di euro).

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, sentenza 16 luglio 2020, C–686/18, OC ed altri**

**Banca – Banche popolari – Rimborso delle azioni del socio recedente – Possibilità di differimento o di limitazione – Diritto di proprietà – Obiettivi di interesse generale – Stabilità del sistema bancario e finanziario – Proporzionalità.**

**Banca – Banche popolari – Soglia massima di attivo – Trasformazione in società per azioni – Presupposti e condizioni – Restrizioni ai movimenti di capitali – Obiettivi di interesse generale – Stabilità del sistema bancario e finanziario – Proporzionalità.**

*L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, nonché gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che vieta alle banche popolari stabilite nel territorio di quest'ultimo di rifiutare il rimborso degli strumenti di capitale, ma che consente a tali banche di rinviare per un periodo illimitato il rimborso della quota del socio recedente e di limitare in tutto o in parte l'importo di tale rimborso, a condizione che i limiti di rimborso decisi nell'esercizio di tale facoltà non eccedano quanto necessario, tenuto conto della situazione prudenziale di dette banche, al fine di garantire che gli strumenti di capitale da esse emessi siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1, alla luce, in particolare, degli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 241/2014, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.* (1)

*Gli articoli 63 e seguenti TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, che fissa una soglia di attivo per l'esercizio di attività bancarie da parte di banche popolari stabilite in tale Stato membro e costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, al di sopra della quale tali banche sono obbligate a trasformarsi in società per azioni, a ridurre l'attivo al di sotto di detta soglia o a procedere alla loro liquidazione, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse generale che essa*

*persegue e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.* (2)

(1-2) I. – Secondo la Corte di giustizia UE il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nella parte in cui introduce, in materia di banche popolari, limiti al rimborso delle quote di proprietà dei soci recedenti nonché circoscritte soglie dimensionali dei medesimi istituti, non si pone in aperto contrasto con il diritto eurounitario. Ciò in quanto sia il diritto di proprietà (legato al possesso di quote dei suddetti istituti) sia la libertà di movimento di capitali (eventualmente condizionata da una soglia di attivo che non può essere oltrepassata) ben possono trovare un limite in obiettivi di interesse generale quale è la stabilità del sistema bancario e finanziario. Il tutto a patto che si rispetti il fondamentale principio di proporzionalità (le misure limitative debbono infatti essere circoscritte a quegli istituti che si trovino effettivamente in determinate situazioni ove risulti strettamente necessario adottare simili misure di carattere prudenziale).

II. – La questione nasce da un complesso ed articolato contenzioso così sintetizzabile:

a) le circolari applicative delle disposizioni di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, appositamente adottate dalla Banca d'Italia, venivano impugnate dinanzi al T.a.r. per il Lazio che, con tre sentenze gemelle della terza sezione (le nn. 6540, 6544 e 6548, tutte del 7 giugno 2016, l'ultima delle quali in *Nuova giur. civ.*, 2016, 1578, con nota di TOLA, in *Giur. comm.*, 2017, II, 86, con nota di F. SALERNO, *La dibattuta costituzionalità della riforma delle banche popolari*, ed in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, II, 169, con nota di G. ROMANO, *Trasformazione di banca popolare, recesso e limiti al rimborso delle azioni: il d.l. n. 3/2015 di fronte alla giustizia civile, amministrativa e costituzionale*), respingeva le sollevate doglianze per le ragioni di seguito sintetizzate:
    - a1) la riforma del 2015 risponde ad esigenze dettate dal "*sensibile indebolimento dello scopo mutualistico*", a tutto vantaggio di quello meramente lucrativo, nel tempo registratosi in capo a simili soggetti (si vedano, tra i sintomi di tale indebolimento: la quotazione in borsa delle banche popolari, la mancanza di un limite di detenzione di azioni in capo ai grandi investitori e la sostanziale scomposizione dei soci in diverse categorie, ciascuna portatrice di un interesse diverso da quello delle altre);
    - a2) la previsione della soglia massima di 8 miliardi di attivo e la conseguente trasformazione della banca popolare in s.p.a. in caso di suo superamento è stata "*positivamente apprezzata dalla Banca Centrale Europea nel parere reso il 25 marzo 2015*". Parere in cui è stato ritenuto che la novella del 2015 non comprime l'attività cooperativa ma, al contrario, la circoscrive "*entro i limiti*

*che le sono propri, ossia quelli del mantenimento del vantaggio mutualistico negli ambiti in cui i soci siano ancora a ciò realmente interessati: ovvero le banche popolari di minori dimensioni*";

a3) la limitazione o il differimento del rimborso della quota non costituisce intervento di natura espropriativa, trattandosi nella specie non tanto di "*privazione del bene*" ma, piuttosto, di un diritto di credito in merito al quale viene prevista una *"limitata possibilità del suo esercizio"*;

b) dette sentenze venivano appellate dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza 15 dicembre 2016, n. 5277 (in *Società*, 2017, 145, con nota di LAMANDINI; *Dir. banc.*, 2017, I, 385, con nota di AMOROSINO; *Banca, borsa e titoli di credito*, 2017, II, 168, con nota di ROMANO, *Trasformazione di banca popolare,* nonché oggetto della News US in data 3 gennaio 2017), decideva di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma in questione, sotto il profilo che la possibilità di escludere il diritto al rimborso delle azioni, ovvero di differirlo senza limiti di tempo in caso di recesso del socio, evidenzierebbe una sostanziale espropriazione senza indennizzo, in contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. nonché con l'art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU;

c) la Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2018, n. 99 (in *Riv. dir. soc.*, 2018, 868, con nota di SANTOSUOSSO; *Dir. banc.*, 2019, I, 505, con nota di MARTINA, nonché oggetto della News US del 21 maggio 2018 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), dichiarava infondate le questioni sollevate dal momento che le regole prudenziali dell'Unione Europea impongono al legislatore interno di attribuire all'ente creditizio la "capacità" di adottare sia la misura della limitazione del rimborso delle azioni (in caso di recesso del socio) sia quella del differimento del rimborso, salva rimanendo solo la scelta (pur sempre rimessa alla legge nazionale) tra il rifiuto del rimborso e la sua (mera) limitazione: opzione, quest'ultima, che è stata fatta propria dalla novella del 2015, secondo un criterio del "minimo mezzo", comunque nell'ambito di una prospettiva prudenziale e ferma sempre restando la conservazione dei titoli non rimborsati in capo al recedente, il quale si vedrà in questo modo reintegrato nel suo *status* e nel valore patrimoniale della partecipazione. Più in particolare:

c1) l'unica "opzione" concessa dalla normativa europea al legislatore nazionale riguarda la scelta, da operare nell'ambito dell'alternativa prevista dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 575/2013, tra il rifiuto del rimborso delle azioni e la limitazione al rimborso stesso; rispetto a tale opzione, la norma censurata si conforma in effetti, secondo la Corte, al criterio del minimo mezzo – non prevedendo la possibilità del rifiuto e invece – introducendo

lo strumento della limitazione del rimborso sulla base della situazione prudenziale della banca;

c2) letta sistematicamente e nella sua interezza, la disposizione prevede sì che il rimborso possa essere limitato dalla banca ma soltanto se, nella misura e nello stretto tempo in cui ciò sia necessario per soddisfare le esigenze prudenziali; essa impone così agli amministratori il dovere di verificare periodicamente la situazione prudenziale della banca e la permanenza delle condizioni che hanno imposto l'adozione delle misure limitative del rimborso e di provvedere ove esse siano venute meno;

c3) più precisamente, nel caso di rinvio del rimborso, una volta che si sia accertato il venire meno degli elementi che hanno giustificato il differimento, il credito del recedente si deve considerare esigibile;

c4) la stessa Corte ha infine ritenuto l'insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in merito alla validità della normativa europea (in rapporto alla quale si ponevano gli interventi normativi in discussione), per supposta violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) a questo punto il Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. VI, 26 ottobre 2018, n. 6129 (in *Riv. dir. soc.*, 2018, 877, con nota di SANTOSUOSSO nonché oggetto della News US in data 6 novembre 2018 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), decideva di porre cinque specifici quesiti pregiudiziali di compatibilità comunitaria così riassumibili:

d1) se la fissazione di una soglia di attivo (pari ad 8 miliardi), al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni, nonché la possibilità di differire o limitare la richiesta di rimborso della quota azionaria del socio recedente, siano compatibili con l'art. 29 del Regolamento UE n. 575/2013, con l'art. 10 del Regolamento delegato n. 241/2014, con l'art. 6, par. 4, del Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 e con gli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;

d2) se il limite di soglia di attivo sia compatibile con i principi di libera concorrenza e in particolare con la libertà di movimento dei capitali;

d3) se il limite riguardante la soglia di attivo e le limitazioni o i differimenti del rimborso delle quote di proprietà siano compatibili con i principi eurounitari in materia di aiuti di Stato;

d4) se la limitazione o il differimento del rimborso della quota sia compatibile con il combinato disposto dell'art. 29 del Regolamento UE n. 575/2013 e dell'art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014;

d5) se la disposizione di cui all'art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014 possa essere in ogni caso ritenuta legittima alla luce dell'art. 16 e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (per cui, in estrema sintesi, ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli e di poterne disporre);

III. – Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia, dopo aver analizzato la normativa nazionale ed europea, ha in particolare osservato che:

e) il rinvio pregiudiziale è sempre ricevibile anche se sulla stessa normativa si è già espressa la Corte costituzionale. Più in particolare: *"il fatto che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla conformità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale alle disposizioni della Costituzione italiana non ha alcuna incidenza su tale obbligo di sottoporre alla Corte eventuali questioni riguardanti l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione"* (punto 33 della decisione in rassegna);

f) la prima parte della prima questione (compatibilità della norma che impone una soglia di attivo pari ad 8 miliardi, pena la trasformazione in società per azioni) è irricevibile in quanto le invocate disposizioni eurounitarie *"non impongono agli Stati membri di fissare una soglia siffatta, né impediscono loro di farlo"*. Parimenti, la terza questione è irricevibile (contrasto con la normativa in materia di aiuti di Stati) in quanto *"il giudice del rinvio non fornisce alla Corte gli elementi che consentano di valutare se una misura siffatta possa essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE"*. Infine, anche la quinta questione (legittimità della normativa comunitaria nella parte in cui si prevede il potere di rinviare o limitare il rimborso della quota del socio recedente) deve essere dichiara irricevibile per la *"totale mancanza di un'indicazione dei motivi precisi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla validità di tale atto o di tali disposizioni"*;

g) sulla seconda parte del primo quesito e sul quarto quesito (differimento o limitazione del rimborso di quota di proprietà da parte del socio che intenda recedere dalla sua partecipazione):

   g1) la stessa normativa eurounitaria (art. 29 del regolamento n. 575/2013 e art. 10 del regolamento delegato n. 241/2014) prevede nella sostanza la possibilità per gli Stati membri di rinviare o limitare simili rimborsi;

   g2) del resto, *"il diritto di proprietà … non costituisce una prerogativa assoluta e … il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito"*;

g3) nel caso di specie, gli obiettivi di interesse generale sono dati dalla esigenza di *"assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario nonché di evitare un rischio sistemico"*. I servizi finanziari svolgono infatti *"un ruolo centrale nell'economia dell'Unione"*, vuoi perché *"banche e gli istituti di credito sono una fonte essenziale di finanziamento per le imprese attive nei diversi mercati"*, vuoi perché le banche sono sempre più spesso interconnesse e *"la grave difficoltà di una o più banche rischia di propagarsi rapidamente alle altre banche"*;

g4) in questa stessa direzione, *"vi è un chiaro interesse pubblico a garantire che l'investimento nel capitale primario di una banca non venga improvvisamente ritirato e ad evitare in tal modo di esporre detta banca nonché l'intero settore bancario a un'instabilità prudenziale"*;

g5) condizione indefettibile è comunque data dal rispetto del principio di proporzionalità. Al fine di giustificare tali limitazioni o differimenti nel rimborso delle quote occorre tenere conto della situazione prudenziale del singolo istituto e, in particolare, valutare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 10 del regolamento delegato n. 241 del 2014 (ossia *"situazione complessiva dell'ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità"* nonché *"importo del capitale primario … rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio"*). Il giudice del rinvio dovrà in particolare valutare il rispetto di siffatti parametri;

h) sul secondo quesito (relativamente al fatto che la fissazione di una soglia di utile, superata la quale la banca popolare deve trasformarsi in società per azioni, possa costituire una forma di restrizione alla libertà di movimenti dei capitali):

h1) costituiscono "movimenti di capitali" gli investimenti "diretti", ossia il possesso di azioni che consentano la gestione ed il controllo delle società nonché gli investimenti "di portafoglio", preordinati in quanto tali a realizzare un mero "investimento finanziario";

h2) tanto premesso, costituiscono restrizioni alla libertà di movimento di capitali quei *"provvedimenti nazionali che possono impedire o limitare l'acquisto di azioni nelle imprese interessate o che possono dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall'investire nel capitale delle stesse"*;

h3) in questa direzione la norma che impone una soglia di attivo, di fatto *"limitando l'importanza dell'attività economica che può essere esercitata dalle banche italiane costituite in una determinata forma giuridica"* (*id est*: banche popolari), ben potrebbe *"dissuadere investitori di Stati membri diversi dalla Repubblica italiana e di Stati terzi dall'acquisire una partecipazione nel capitale di dette banche"*, così configurandosi *"una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE"*;

h4) tuttavia, prosegue la Corte di giustizia, *"la libera circolazione dei capitali può essere limitata da provvedimenti nazionali che si giustificano per motivi imperativi di interesse generale"*. Motivi imperativi qui pur sempre riconducibili alla medesima esigenza di *"assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario nonché di evitare un rischio sistemico"*;

h5) anche in questo caso occorre comunque valutare la proporzionalità di una simile misura. Valutazione anche questa rimessa al giudice del rinvio.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

i) sui limiti all'obbligo di rinvio pregiudiziale si veda Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 1° giugno 2016, n. 2334 (in *Dir. proc. amm.*, 2017, 636, con nota di C. PETTINARI, *Ordine delle "pregiudiziali" e rapporto fra ordinamenti: nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 2334 del 2016*, nonché oggetto della News US del 6 giugno 2016, cui si rinvia per ulteriori riferimenti), con la quale, in particolare, è stato sollevato alla Corte di giustizia UE il quesito "*se l'art. 267, par. 3, TFUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l'obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, alla luce degli stessi parametri normativi di cui si chiede l'interpretazione alla Corte di giustizia Ue, benché attinti dalla Costituzione e non dai Trattati europei*". La Corte di giustizia UE, sez. I, con decisione 20 dicembre 2017, C-322/16, *Global Starnet* (in *Foro it.*, 2018, IV, 424, con nota di S. FORTUNATO, nonché oggetto della News US 11 gennaio 2018, cui si rinvia per i necessari approfondimenti), ha risposto al quesito affermando che "*L'art. 267, par. n. 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il Giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale, è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'UE anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell'UE*";

j) sulla ricevibilità della questione pregiudiziale di interpretazione si veda:

j1) Corte di giustizia UE, sez. IX, 14 febbraio 2019, C-710/17 – *Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop.* (oggetto della News US n. 25 del 22 febbraio 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), secondo cui: *"Nell'ipotesi di contratti pubblici il cui importo è inferiore alla soglia di EUR 5 000 000 di cui all'articolo 7, lettera* c)*, della direttiva 2004/18/CE, deve essere dichiarata irricevibile la questione pregiudiziale*

*concernente norme euro-unitarie che non risultano applicabili al procedimento principale, salva tuttavia la disamina, da parte della Corte, delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato FUE e, in particolare, degli articoli 49 e 56 di tale Trattato, ossia dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che l'appalto di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo"*;

j2) sullo stesso tema si vedano, inoltre: Corte di giustizia UE, sez. VI, ordinanza 23 novembre 2017, C-486/17, *Olympus Italia s.r.l.* (oggetto della News US in data 23 novembre 2017, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti sul tema); Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 8 giugno 2017, *LG Costruzioni*, C-110/16 (in *Foro amm.*, 2017, 1211, solo massima); Cons. Stato, sez. V, n. 636 del 17 febbraio 2016 (oggetto della News US in data 18 febbraio 2016, nonché in *Foro amm.*, 2016, 332, solo massima); Corte di giustizia CE, sez. IV, sentenza 15 maggio 2008, C-148/06, *Secap s.p.a.* (in *Giorn. dir. amm.*, 2008, 1103, con nota di PASQUINI, nonché in *Urbanistica e appalti*, 2008, 1123, con nota di BALOCCO, in *Appalti & Contratti*, 2008, 7, 81, con nota di GRECO, in *Guida al dir.*, 2008, 27, 107, con nota di MEZZACAPO, ed in *Guida enti locali*, 2008, 47, 68, con nota di BECCARIA). Si vedano inoltre i riferimenti, contenuti nella citata News US n. 25 del 22 febbraio 2019, relativi in particolare a: Corte giustizia UE, Sez. IX, sentenza 19 aprile 2018, C-65/17, *Oftalma Hospital s.r.l.*; Corte di giustizia UE, Grande sez., sentenza 20 marzo 2018, C-187/16, *Commissione Europea c. Repubblica d'Austria*;

k) sulla riforma delle banche popolari si veda lo scritto di DI CIOMMO, *"La riforma delle banche popolari"* (in *Foro it.*, 2015, V, 193), il quale evidenzia in particolare che:

k1) *"nel nostro paese le popolari rappresentano, fin dalla seconda metà dell'ottocento, una fetta importante della torta creditizia e, più in generale, un mondo, anche di relazioni, che ha giocato un ruolo particolarmente significativo nello sviluppo del sistema economico nazionale, e che negli anni della recente crisi economico-finanziaria ha dimostrato una sua peculiare vitalità"*;

k2) la fissazione di una soglia all'attivo patrimoniale sarebbe data non tanto dalla *"esigenza di adottare sistemi di governance e modelli organizzativi adeguati a prestare efficacemente questa attività"*, quanto piuttosto dalla *"volontà del legislatore, finalizzata ad incidere significativamente sull'assetto del mercato del credito italiano"*. Volontà che si estrinsecherebbe nel maggior numero di *"aggregazioni tra gli istituti coinvolti"* nonché nella più ampia contendibilità dei medesimi istituti;

k3) quanto poi alle disposizioni che limitano o differiscono il diritto al rimborso di quote, afferma l'autore, una siffatta misura è stata probabilmente concepita *"tanto per scoraggiare l'esercizio del diritto di recesso (giacché il socio recedente potrebbe perdere, in sede di rimborso, una parte anche importante del valore del proprio pacchetto azionario), quanto per contenere le conseguenze finanziarie di un recesso di massa eventualmente attuato dai soci degli istituti interessati"*;

l) quanto alla definizione di "capitale primario di classe 1" si vedano le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia che seguono, a loro volta, le linee guida dettate in materia dal Comitato di Basilea istituito dalle maggiori banche centrali del mondo. Esso nasce dalla somma algebrica del capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital) e del capitale di classe 2 (Tier 2 Capital pari al massimo al 25% del patrimonio di vigilanza totale). A sua volta il Capitale di classe 1 è suddiviso in Capitale primario di classe 1 e in Capitale aggiuntivo di classe 1. Rientrano del capitale di classe 1 voci come il capitale versato, le riserve o gli utili non distribuiti, quindi in generale le voci di capitale di qualità maggiore. Il capitale di classe 2 contiene invece strumenti che possono assorbire parte delle perdite della banca in caso di situazioni di crisi o liquidazione;

m) sulle esigenze di preminente interesse generale si veda, in particolare:

m1) Corte giustizia UE, 22 ottobre 2013, C-105-107/12 (in *www.curia.europa.eu*, 2013; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 2652; *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2014, 181, con nota di NEGRELLI), secondo cui: *"Per quanto riguarda il regime di divieto di privatizzazione oggetto del procedimento principale che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 345 tfue, gli obiettivi sottesi alla scelta del legislatore rispetto al regime di proprietà adottato possono essere presi in considerazione quali motivi imperativi di interesse generale per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali; per quanto riguarda gli altri divieti, gli obiettivi di lotta alle sovvenzioni incrociate in senso ampio, compreso lo scambio di informazioni strategiche, di garantire la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas o di prevenire distorsioni della concorrenza possono, a titolo di motivi imperativi di interesse generale, giustificare le restrizioni alla libera circolazione dei capitali causate da disposizioni nazionali come quelle oggetto del procedimento principale"*;

m2) Corte giustizia UE, 11 novembre 2010, C-543/08 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2010, 2283), secondo cui: *"Con riferimento alle deroghe consentite dall'art. 58 Ce, si può ammettere che l'obiettivo invocato dalla repubblica portoghese di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel paese, in caso di crisi, di guerra o di terrorismo possa costituire un motivo di pubblica sicurezza idoneo a giustificare*

*un ostacolo alla libera circolazione dei capitali; tuttavia, è pacifico che le esigenze di pubblica sicurezza, in particolare in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ogni stato membro senza il controllo delle istituzioni dell'Unione; pertanto, la pubblica sicurezza può essere invocata solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività"*;

m3) Corte giustizia Ce, 27 gennaio 2009, C-318/07 (in *Fisco 1*, 2009, 894; *Corriere trib.*, 2009, 1161, con note di CLEMENTI e COLOMBO; *Riv. guardia di finanza*, 2009, 914; *Raccolta*, 2009, I, 359), secondo cui: *"L'esigenza di preminente carattere generale di assicurare la corretta esazione dei tributi, di garantire efficacia ai controlli fiscali e di evitare conflitti fra le distinte potestà impositive degli stati membri non sono motivazioni sufficienti per derogare alla libertà di circolazione dei capitali laddove il soggetto donante non abbia facoltà di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ai fini della deducibilità della donazione nell'ipotesi di ente beneficiario non residente"*.